N. 90/15 SENT.
N. 10/A/12 R.G.
N. 163/15 Cron.
N. 10/15 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

Dr.ssa Renata Scidone

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 200\A\2012 Ruolo Generale Affari Civili contenziosi dell'anno 2012 e riservata per la decisione all'udienza del 19\10\2015

TRA

[redacted]

-ATTORE-

CONTRO

La FONDIARIA-SAI Assicurazioni S.p.A., (p.i: 00818570012), in persona del procuratore Dott. Valter Pavia (procura dott. Mario Grossi, notaio in Corbetta –Mi- n. rep 124605 del giorno 11\5\2011), con sede legale in C.so Galileo Galilei n. 12 Torino, rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Antonio Cavallo (cf. CVLNTN66T16D0865) e presso il cui studio in Paola (CS), via Corso Roma n. 3, elettivamente domiciliata

-Convenuta-

Ed ancora

[redacted]

-convenuto contumace-

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione , regolarmente notificato, l'attore, chiedeva la condanna della Fondiaria-Sai s.p.a e del sig. [redacted], al risarcimento dei danni subiti nella qualità di trasportato in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in località via Vanasaria-Amendolea (RC) il 21agosto 2010 e da liquidare in euro 9614,98 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danno biologico.

Si costituiva in cancelleria il 25\5\2012 la Fondiaria-Sai s.p.a, depositando comparsa di costituzione e risposta, nonché fascicolo di parte, e nel contestare la domanda attorea giacché infondata in fatto e diritto.

Non si costituiva se pur ritualmente evocato in giudizio il sig. [redacted].La causa veniva istruita la causa mediante prova documentale, testimoniale, interpello del convenuto [redacted]. In data 30\4\2014 veniva soppresso l'Ufficio del Giudice di Pace di Melito Porto Salvo e disposto l'accorpamento di questi con l'ufficio di Reggio Calabria,. Con decreto del G.d.P. Coordinatore f.f., del 10\7\2014, stante la cessazione dall'incarico del G.d.P. assegnatario dott.ssa Amato, questi veniva surrogato con l'attuale decidente. All'udienza indicata in epigrafe , previa precisazione delle conclusioni, discussione la causa, veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attrice non appare fondata e non può essere accolta.

Nel caso in esame l'attore ha svolto domanda risarcitoria ex art. 144 c.d.Ass. nei confronti del proprietario del motociclo su cui viaggiava e della compagnia di assicurazione di questi, avendo chiesto l'accertamento di responsabilità in capo al primo e la condanna in solido di entrambi i convenuti, posto che ai sensi dell'art. 141 Cod .d. Ass la domanda andrebbe proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore, prescindendo dall'accertamento della responsabilità in concreto del conducente.

Consegue che se una parte evoca in giudizio anche il proprietario del veicolo nonché conducente chiedendone l'accertamento della responsabilità sta proponendo una diversa azione, come quella qualificata da questo giudice. Chiaramente alla superiore e diversa qualificazione discende un diverso onere della prova, dovendo il trasportato a questo punto provare la responsabilità del proprietario del veicolo in ordine alla causazione del danno. In ordine alla qualificazione giuridica dell'azione svolta il giudice di merito deve " *avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante*" (vedi Cass. civ. n. 2308\2007; Cass. civ. 3012\2010 e sul principio *iura novit curia*, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757).

Alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata data dalla Corte Costituzionale all'art. 141 del D.Lgs. 209/2005, il terzo trasportato può agire ai sensi dell'art. 141 cit. nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, solo se nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA.

Nel sinistro in oggetto, invece, risulta coinvolta solo il mezzo di proprietà del sig. [redacted] Inoltre, parte attrice ha citato (chiedendone l'accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro) il proprietario\ conducente (sig. [redacted]) del mezzo coinvolto nel sinistro.

Appare evidente, quindi, che l'attore abbia agito ex art. 144 e non ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Ed invero, nel procedimento disciplinato dal citato articolo 141, dove si prescinde dall'accertamento di responsabilità dei conducenti e dunque dall'accertamento delle colpe, non è previsto alcun *litisconsorzio* necessario e\o processuale con il vettore o con il conducente (se diverso da quest'ultimo), dovendo il terzo trasportato citare in giudizio solo l'assicurazione dello stesso (vettore).

Cio'premesso va rilevata la irritualità delle dichiarazioni rese dall'interrogando sig. [redacted] nel corso dell'udienza del 27\2\2014 per aver prestato impropriamente la dichiarazione di impegno propria della escussione testimoniale, nel mentre le dichiarazioni da questi rese hanno meramente natura dichiarativa e nel caso in esame, stante la sussistenza di ipotesi di litisconsorzio necessario, le dette non sono opponibili all'assicurazione. Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia si deve svolgere in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge indiscutibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio si deve concludere con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, si deve escludere che, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno (nel caso in esame, peraltro, tra l'altro proprietario del veicolo assicurato) e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confidente ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. S.U. 5.5.2006, n. 10311; Cass. 25.1.2008, n. 1680; Cass. 4.6.2009,) c.c.. Nello specifico nessuna prova idonea è stata fornita da parte attrice, essendo state le dichiarazioni dei testimoni escussi insufficienti ai fini di un giudizio di responsabilità in capo al responsabile del danno in quanto intervenuti dopo il sinistro.

Pertanto questo giudice ritiene che il materiale probatorio su cui si fonda la richiesta risarcitoria non sia sufficiente a provare la stessa verificazione del sinistro. In particolare, dovendo la prova del fatto storico essere offerta dal danneggiato, il giudice, nella

formazione del proprio libero convincimento, non può recepire acriticamente le deposizioni testimoniali ma è tenuto a sottoporle ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non esista un verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri e l'unica prova raccolta in primo grado consista nella deposizione di due testi di parte attrice, la cui presenza non era segnalata né nella denuncia di sinistro in atti, né nella lettera di costituzione in mora della compagnia assicurativa, né nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (riservando l'attore le richieste istruttorie in esito alla costituzione di parte) e comunque intervenuti dopo il verificarsi del sinistro. Né a colmare le gravi lacunosità probatorie valgono le dichiarazioni confessorie rese dal presunto responsabile del sinistro, conducente non proprietario del veicolo, contenute nel CID in atti, atteso che per costante giurisprudenza di legittimità gli effetti del relativo modulo, in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, segnatamente, dal principio sancito dall'art. 2733, ultimo comma, c.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha valore di prova piena ma è liberamente apprezzata dal giudice che deve fondare il proprio convincimento sulla congiunta valutazione di tutte le emergenze processuali, nella specie discordanti. Nel caso di specie, nel modulo di constatazione del sinistro non sono state riportate le coordinate del sinistro, con riferimento al tracciato delle strade, alla direzione di marcia del mezzo ed alla posizione al momento del sinistro.

Consegue che la domanda sarà rigettata.

Visti i motivi della decisione e tenuto conto dell'intera vicenda processuale e della qualità delle parti, si ritiene equo compensare interamente le spese di giustizia .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezioni disattese, sulla domanda in epigrafe, cosi' statuisce:

1) Rigetta , per le causali di cui in motivazione, la domanda attrice di risarcimento dei danni subiti da [redacted] a seguito del sinistro de quo.
2) Compensa le spese di giudizio , tra le parti

Così deciso in Reggio Calabria il 19\10\2015

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Renata Scidone

Depositato in Cancelleria
26/10/15
IL CANCELLIERE
(Maria Emilia BARILLA)

GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA